

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo Delta - Lagunare  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Iscrizione N: VE23659**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Visto**, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

**Visto** l'allegato "B" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Vista** la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **13/06/2016** registrata al numero di protocollo **12667/2016**;

**Vista** l'attività dichiarata al Registro Imprese competente per territorio;

**Considerato** che i codici richiesti dell'EER 17.02.02, 17.02.03, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07, 17.04.11 e 20.01.21 non sono riconducibili all'attività dichiarata;

**Vista** la deliberazione della **Sezione regionale del Veneto** in data **01/08/2016** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **SANACO S.R.L.**;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente:

Denominazione: SANACO S.R.L.  
Con Sede a: PESCANTINA (VR)  
Indirizzo: VIA ALESSANDRO VOLTA, 12/A  
CAP: 37026  
Codice Fiscale: 02566840233

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 10/08/2016

Fine validità: 10/08/2026

Attività svolta/e dall'impresa:

PRESTAZIONE DI SERVIZI, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANCHE PER CONTO TERZI DI ARTICOLI MEDICALI ED ORTOPEDICI. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ATTREZZATURE MEDICO SCIENTIFICHE, ARTICOLI ORTOPEDICI, ATTREZZATURE, STRUMENTI, APPARECCHI ED ARREDI PER USO MEDICO, CHIRURGICO E SPECIALISTICO E PER ESERCENTI ATTIVITA' AUSILIARIE; APPARECCHI E MATERIALI PER LABORATORI DI FISICA E CHIMICA (DAL 05/11/2007)

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Tipologie di rifiuti:**

SANACO S.R.L.  
Numero Iscrizione VE23659  
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

**Prot. n.19099/2016 del 10/08/2016**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo Delta - Lagunare  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.06] [15.02.03] [16.02.14] [16.02.16] [16.06.04]

**Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[13.02.05\*] [13.02.06\*] [14.06.01\*] [15.01.10\*] [15.02.02\*] [16.02.11\*] [16.02.13\*] [16.02.15\*] [16.06.01\*]  
[16.06.02\*] [18.01.03\*]

**Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:**

FD145JH
FD866JJ

**Art. 3**  
*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo Delta - Lagunare  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
  - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.  
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
  11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
  12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 10/08/2016

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Mauro Zampieri -

*(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)*

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015)**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Iscrizione N: VE23659**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

**Visto** il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Visto** il proprio provvedimento del 10/08/2016 Prot. N° 19099/2016 con il quale l'impresa SANACO S.R.L. è stata iscritta nell'Albo al n. VE23659;

**Vista** la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 02/10/2019 registrata al numero di protocollo 29854/2019;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto del **28/11/2019** con cui è stata accolta la richiesta di variazione dell'iscrizione;

**DISPONE PER L'IMPRESA**

**Art. 1**  
**(iscrizione)**

Denominazione: SANACO S.R.L.  
Con Sede a: PESCANTINA (VR)  
Indirizzo: VIA ALESSANDRO VOLTA, 12/A  
Località: PESCANTINA  
CAP: 37026  
C. F.: 02566840233

**LE SEGUENTI VARIAZIONI**

**Mezzi:**

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **FW053WB** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WF0XXXTTGXKL49539  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FX791KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

---

SANACO S.R.L.  
Numero Iscrizione VE23659  
Provvedimento di Modifica

**Prot. n.35640/2019 del 29/11/2019**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

Numero di telaio: WDF44760113622932  
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 23/06/2024

Targa: **FX792KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113622841  
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 24/06/2024

Targa: **FX793KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113622306  
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 23/06/2023

Targa: **FX830CD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113605679  
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 16/05/2023

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: **FW053WB**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WF0XXXTTGXKL49539

Targa: **FX791KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113622932

Targa: **FX792KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113622841

Targa: **FX793KD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113622306

Targa: **FX830CD**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDF44760113605679

**Art. 2**  
*(prescrizioni)*

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 19099/2016 del 10/08/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

**Art. 3**  
*(ricorso)*

SANACO S.R.L.  
Numero Iscrizione VE23659  
Provvedimento di Modifica

**Prot. n.35640/2019 del 29/11/2019**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 29/11/2019

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Siro Martin -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015 )**

